

**REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE, FUNZIONAMENTO E MODALITA' DI
SVOLGIMENTO DELLA FUNZIONE RELATIVA AL NUCLEO DI
VALUTAZIONE/O.I.V ASSOCIATO DELL'UNIONE DEI COMUNI COMUNITA'
COLLINARE "VIA FULVIA".**

ART.1

E' istituito per le finalità di cui all'art.147- comma 1 – lett.c del T. U. 18.08.2000, n° 267, e del decreto legislativo 150/2009 il Nucleo di Valutazione, che nel prosieguo sarà indicato come Nucleo". In particolare l'organismo provvederà alla valutazione delle performance degli incaricati delle posizioni organizzative ai sensi delle disposizioni contenute nei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro dei dipendenti degli Enti Locali. Esso opererà relativamente agli Enti associati che aderiranno espressamente. Al servizio potranno aderire anche Enti che non fanno parte dell'Unione di Comuni Comunità Collinare "Via Fulvia" assumendosi il relativo onere finanziario.

ART.2

Il "Nucleo" è composto da tre membri esterni, esperti in risorse umane, controllo di gestione e delle risorse Finanziarie, ed in tecniche di valutazione. Che durano in carica tre anni salvo le disposizioni relative alla revoca di cui agli articoli successivi.

ART.3

La decorrenza dell'inizio dell'attività del "Nucleo", ed i compensi da corrispondere agli esperti, saranno fissati dalla Giunta dell'Unione. E' competenza della Giunta dell'Unione procedere all'affidamento degli incarichi professionali oggetto del presente Regolamento. La giunta dell'Unione disciplinerà i rapporti economici tra gli enti aderenti e determinerà l'onere finanziario a carico degli Enti che, seppur non aderenti all'Unione, intendano utilizzare il servizio.

ART.4

Il "Nucleo" opera in posizione di autonomia funzionale e risponde al Presidente dell'Unione ed ai Sindaci dei Comuni di cui all'art.1 quali Organi di direzione politica.

ART.5

Il "Nucleo", nel rispetto degli indirizzi forniti dai Comuni associati, svolge le funzioni e i compiti previsti dal coma 1 lett. C) dell'art. 147 del T.U. 18.08.2000 n° 267 e del decreto legislativo 150/2009 nel rispetto delle norme di legge, regolamenti e C.C.N.L. vigenti. Esso si riunisce periodicamente, almeno una volta ogni due mesi, e provvede a trasmettere, con cadenza semestrale, ai Sindaci dei Comuni di cui all'art. 1 un rapporto riservato dell'attività svolta e dello stato di avanzamento delle attività in corso ai fini della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati almeno una volta l'anno il "Nucleo" presenta alla Giunta dell'Unione ed alla Giunta dei Comuni di cui aderenti un rapporto finale della sua attività nel quale dovrà inserire anche suggerimenti e proposte per il migliore funzionamento ed una migliore organizzazione degli Enti per i quali opera, ove lo ritenga necessario. In particolare il nucleo, conformemente a quanto previsto dalla delibera 121/2010 della Civit e delle linee guida in essa contenute provvederà a predisporre un sistema di misurazione a livello organizzativo che consenta agli enti interessati di:

- ☐ migliorare, una volta a regime, il sistema di individuazione e comunicazione dei propri obiettivi;
- ☐ verificare che gli obiettivi siano stati conseguiti;
- ☐ informare e guidare i processi decisionali;
- ☐ gestire più efficacemente sia le risorse che i processi organizzativi;
- ☐ influenzare e valutare i comportamenti di gruppi e individui;
- ☐ rafforzare l'*accountability** e le responsabilità a diversi livelli gerarchici;

□ incoraggiare il miglioramento continuo e l'apprendimento organizzativo.

In merito alla misurazione della *performance* individuale essa dovrà in particolare:

1. evidenziare l'importanza del contributo individuale del personale valutato rispetto agli obiettivi dell'amministrazione nel suo insieme e della struttura organizzativa di appartenenza;
2. chiarire e comunicare che cosa ci si attende - in termini di risultati e comportamenti - dalla singola persona;
3. supportare le singole persone nel miglioramento della loro *performance* (generare allineamento con gli obiettivi complessivi dell'amministrazione);
4. valutare la *performance* e comunicare i risultati e le aspettative future alla singola persona (supportare l'allineamento);
5. contribuire a creare e mantenere un clima organizzativo favorevole;
6. premiare la *performance* attraverso opportuni sistemi incentivanti;
7. promuovere una corretta gestione delle risorse umane.

ART. 6

I componenti del “Nucleo” hanno il dovere di partecipare con assiduità alle sedute ed alle attività programmate.

Gli stessi hanno il dovere di riservatezza in ordine alle conoscenze acquisite nello svolgimento del loro mandato e su quelle che dovessero assumere, anche indirettamente, su singole situazioni individuali.

Il “Nucleo” può essere revocato, con delibera della Giunta dell'Unione, nel caso di manifesta incapacità di funzionare. La qualifica di componenti del “Nucleo” è incompatibile con quella di membro del Consiglio dell'Unione, dei Consigli Comunali, di Assessore o di Responsabile dei servizi dei comuni di cui all'art.1, nonché di revisore del conto degli stessi comuni. I singoli componenti del Nucleo possono essere revocati con delibera della Giunta dell'Unione nel caso di mancata partecipazione a più di tre sedute consecutive dello stesso non idoneamente giustificata, nonché quando si dovessero verificare i casi di incompatibilità elencati al comma precedente.

ART.7

I singoli componenti del “Nucleo” hanno il diritto di accesso a tutti gli atti, documenti ed archivi di dati, anche informatici, esistenti negli Enti di cui all'art. 1 necessari per l'espletamento delle loro funzioni.

Il “Nucleo” può richiedere ai responsabili delle aree di Comuni di cui all'art.1 la rilevazione permanente di particolari informazioni ritenute necessarie ed utili ai fini delle elaborazioni previste, sia su supporti cartacei che informatici, nel rispetto delle norme sulla privacy vigenti.

ART.8

La prima convocazione del “Nucleo” dopo la sua costituzione è disposta dal Presidente dell'Unione. Successivamente il “Nucleo” provvederà ad organizzare il proprio funzionamento nel rispetto di quanto contenuto nel presente Regolamento.

ART.9

Il presente Regolamento sostituisce e modifica tutti i precedenti atti e/o disposizioni disciplinanti la materia in oggetto ed entrerà in vigore nel momento in cui avrà acquistato esecutività la delibera di approvazione del Regolamento stesso.

**L'accountability è un aspetto del controllo di accesso e si basa sulla concezione che gli individui siano responsabili delle loro azioni all'interno del sistema.*